**Copia**

# COMUNE DI ROBURENT

*Provincia di Cuneo*

# DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Segretario Comunale**

| | |
|---|---|
| N. **46** | **Oggetto: Vertenza giudiziaria dinanzi al Consiglio di Stato attinente alla presentazione di ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sezione III n°. 1267/2025 in data 24.07.2025 nel ricorso proposto per l'annullamento dell'Ordinanza del Sindaco n°. 6 in data 20.11.2024. Provvedimenti di spesa riguardo all'assistenza legale dell'Ente.** |
| DATA **10/12/2025** | |

L'anno **duemilaventicinque** il giorno **dieci** del mese di **dicembre** nel proprio ufficio,

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e ss. mm. e ii.;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165 e ss. mm. e ii.;

Premesso:

- che con sentenza n°. 1267/2025 in data 24.07.2025, il T.A.R. Piemonte Sezione III ha definito la vertenza giudiziaria attinente alla presentazione di ricorso – Registro Generale n°. 1804/2024 – da parte della Società M.A.S. s.r.l., con sede in Roburent (CN), Via Serra n°. 27, finalizzato all'annullamento, previa sospensione cautelare dell'esecutività, anche monocratica, dell'ordinanza n°. 6 in data 20.11.2024 emessa dal Sindaco del Comune di Roburent per la rimozione, con annesse operazioni di recupero/smaltimento tramite ditta autorizzata alla gestione di tali rifiuti e con contestuale redazione dei previsti formulari di identificazione rifiuto, di rifiuti da attività di demolizione/costruzione, di cui alla segnalazione del Comando Regione Carabinieri Forestale " Piemonte " del 14 agosto 2024, prot. n °. 34/23/2024, per un quantitativo di circa 40 mc, depositati in cumulo giacente su terreni censiti a Catasto al Foglio 10, particelle 118 e 342, del Comune di Roburent;

- che il T.A.R. Piemonte, con la richiamata sentenza n°. 1267/2025 ha respinto il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, mentre ha accolto il terzo motivo nella sola parte in cui il Comune di Roburent non aveva adeguatamente preso in considerazione le argomentazioni presentate dalla ricorrente in sede procedimentale, onerando quindi l'Amministrazione di ripetere il procedimento assolvendo all'onere motivazionale mancante;

- che la ricorrente, in data 14.10.2025, ha notificato l'appello avanti al Consiglio di Stato al fine di ottenere l'accoglimento dei tre motivi di ricorso respinti dal T.A.R. Piemonte con la richiamata sentenza n°. 1267/2025;

Considerato che il Comune di Roburent, ritenendo corretta la sentenza del T.A.R. Piemonte nella parte in cui ha respinto il ricorso del ricorrente, in quanto basata sulla esatta qualificazione dei materiali depositati sul terreno sopra indicato come rifiuti, sulla esatta considerazione della responsabilità della ricorrente per la loro rimozione, e sulla corretta considerazione della sufficienza del termine assegnato dal Comune al ricorrente al fine di procedere alla rimozione dei rifiuti, ha ravvisato sussistere un interesse a difendere il proprio operato e, pertanto, a costituirsi nel giudizio avanti al Consiglio di Stato conseguente alla proposizione dell'appello in precedenza indicato;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n°. 104 in data 21.10.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto " Vertenza giudiziaria dinanzi al Consiglio di Stato attinente alla presentazione di ricorso in appello avverso la sentenza del T.A.R. Piemonte, Sezione III n°. 1267/2025 in data 24.07.2025 nel ricorso proposto per l'annullamento dell'Ordinanza del Sindaco n°. 6 in data 20.11.2024. Determinazioni riguardo all'assistenza legale dell'Ente ";

Rilevato:

- che l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 31.03.2023 n°. 36 (vigente " Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ") prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di € 140.000,00, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- che l'art. 56, comma 1, lett. h), punto 1) del D.Lgs. 31.03.2023 n°. 36 sancisce che le disposizioni del vigente Codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "*rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n°. 31*";

- che l'art. 13 del D.Lgs. 31.03.2023 n°. 36 stabilisce al comma 5 che, anche nel caso di contratti "esclusi " dal nuovo Codice, tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h), anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n°. 50), l'affidamento tiene conto dei principi di cui all'art. 1 (principio del risultato), art. 2 (principio della fiducia) e art. 3 (principio dell'accesso al mercato);

- che la deliberazione della Corte dei Conti, Sezioni Unite, in data 15.02.2005, n°. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della L. 30.12.2004 n°. 311 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'Amministrazione;

- che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di " collaborazioni " disciplinato dall'art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001 n°. 165;

- che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione ma una vera e propria prestazione di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale, nel caso di specie, il Comune di Roburent non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

- che, diversamente, le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un " prodotto finale " ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze, etc. necessarie all'Ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

- che la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 06.06.2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto " *intuitu personae* " tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

Tenuto conto del fatto che l'attività di difesa legale in giudizio è unitaria a prescindere dai vari gradi di giudizio anche quando si esplica ed articola nelle fasi di impugnazione o di riassunzione che costituiscono prosecuzioni delle fasi precedenti, cosicché appare essenziale assicurare che la difesa dell'Ente avvenga da parte dei Legali che hanno svolto gli incarichi nelle fasi precedenti onde evitare una frammentazione dell'attività di patrocinio legale che potrebbe nuocere alle ragioni del Comune: si tratta precisamente del " *principio di conseguenzialità degli incarichi nei diversi gradi di giudizio* " stabilito dall'art. 3.1.4 delle Linee Guida dell'ANAC n°. 12/2018;

Atteso che con la deliberazione giuntale sopra richiamata il Comune di Roburent ha ravvisato l'esigenza, non disponendo all'interno del proprio organico di una struttura idonea, di ricorrere ad un incarico professionale esterno di assistenza legale per la rappresentanza ed il patrocinio giudiziale nella vertenza giudiziaria succitata, ed ha stabilito:

- di autorizzare il Sindaco pro tempore, Sig. Emiliano NEGRO, a costituirsi in giudizio nel procedimento pendente avanti il Consiglio di Stato ed a compiere, in qualità di legale rappresentante dell'Ente, tutti gli atti necessari a tal fine (rilascio della procura ad litem al legale incaricato, nelle forme e con i poteri più ampi ai sensi di legge per quanto ritenuto opportuno ed utile alla difesa e tutela delle ragioni del Comune nel procedimento giudiziario citato, ecc., compreso il mandato di proporre appello incidentale e di proseguire il giudizio nella fase esecutiva, nonché di rinunciare, accettare rinunce, conciliare e transigere, nominare sostituti e farsi sostituire);

- di affidare:

  - a fronte di un preventivo di spesa assommante a € 7.295,60, corrispondente ad un onorario di € 5.000,00, oltre rimborso forfettario 15% di € 750,00, oltre CPA 4% di € 230,00 e IVA 22% pari a € 1.315,60, a dedursi la relativa ritenuta d'acconto, allo Studio Legale Associato Avv. Alessandro SCIOLLA (C.F. SCLLSN66M31F351J) – Avv. Sergio VIALE (C.F. VLISRG66A15L219Q), con sede in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n°. 92, P.IVA 09734420012, avendo competenze specialistiche in questioni di diritto amministrativo ed avendo già ha difeso e rappresentato il Comune nel primo grado di giudizio avanti al T.A.R. Piemonte, l'incarico di assistenza legale dell'Ente per la rappresentanza ed il patrocinio giudiziale nella vertenza giudiziaria suindicata, in ogni sua fase e grado ed anche in relazione ad eventuali motivi aggiunti di ricorso, anche impugnatori, ed alla proposizione dell'appello incidentale, intendendo con ciò conferito ai Legali incaricati ogni più ampio mandato e potere comunque concesso ai sensi di legge per quanto ritenuto opportuno ed utile alla difesa ed alla tutela delle ragioni del Comune nel procedimento citato;

  - a fronte di un compenso assommante a € 1.459,12, corrispondente ad un onorario di € 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15% di € 150,00, oltre CPA 4% di € 46,00 e IVA 22%

pari a €. 263,12, a dedursi la relativa ritenuta d'acconto, all'Avv. Franco VIOLA (C.F. VLIFNC71D24H501T) del Foro di Roma, con studio in Roma (RM), V.le Parioli n°. 180, indicato dallo Studio Legale Associato Avv. Alessandro SCIOLLA – Avv. Sergio VIALE di Torino (TO) ed avendo anch'egli competenze specialistiche in questioni di diritto amministrativo, l'incarico di legale domiciliatario della causa a Roma;

- di demandare al Segretario Comunale gli adempimenti gestionali conseguenti all'adozione dell'atto deliberativo ed occorrenti in relazione all'affidamento degli incarichi professionali menzionati ed all'assunzione degli impegni di spesa relativi;

Reputato di dovere dare corso, con il presente provvedimento, all'assunzione di debito impegno di spesa riguardo agli incarichi di assistenza legale del Comune di Roburent nella vertenza giudiziaria dinanzi al Consiglio di Stato conferiti con la deliberazione della Giunta Comunale n°. 104 in data 21.10.2025 sopra richiamata;

Viste le disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n°. 136 e successive modifiche;

Vista la delibera n°. 584 in data 19.12.2023 dell'ANAC recante " *Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici* ";

Vista la delibera n°. 585 in data 19.12.2023 dell'ANAC recante " *Nuovo aggiornamento della Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31/3/2023 n. 36* ";

Visto il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 del Comune di Roburent predisposto in base ai nuovi principi contabili generali e applicati di cui al D.Lgs. 23.06.2011 n°. 118, coordinato con il D.Lgs.10.08.2014 n°. 126, ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°. 46 in data 20.12.2024, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che il sottoscritto ha preventivamente controllato la regolarità tecnica del presente provvedimento e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147-bis, comma 1, e 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista l'attestazione relativa alla copertura finanziaria delle spese connesse all'adozione del presente provvedimento, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione del sottoscritto, così come previsto dall'art. 6 bis della L. 07.08.1990 n°. 241 e dall'art. 16 del D.Lgs. 31.03.2023 n°. 36, in relazione al presente procedimento ed attestato, conseguentemente, rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse, neppure potenziale;

**D E T E R M I N A**

Di disporre, per quanto esposto in premessa ed in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con deliberazione n°. 104 in data 21.10.2025, dichiarata immediatamente eseguibile, l'assunzione di debito impegno per il conferimento:

- allo Studio Legale Associato Avv. Alessandro SCIOLLA (C.F. SCLLSN66M31F351J) – Avv. Sergio VIALE (C.F. VLISRG66A15L219Q), con sede in Torino (TO), Corso Vittorio Emanuele II n°. 92, P.IVA 09734420012, avendo competenze specialistiche in questioni di diritto amministrativo ed avendo già ha difeso e rappresentato il Comune nel primo grado di giudizio avanti al T.A.R. Piemonte, dell'incarico di assistenza legale del Comune di Roburent per la rappresentanza ed il patrocinio giudiziale nella vertenza giudiziaria, indicata in narrativa, dinanzi al Consiglio di Stato, a fronte di un preventivo di spesa assommante a € 7.295,60, corrispondente ad un onorario di € 5.000,00, oltre rimborso forfettario 15% di € 750,00, oltre CPA 4% di € 230,00 e IVA 22% pari a € 1.315,60, a dedursi la relativa ritenuta d'acconto;

- all'Avv. Franco VIOLA (C.F. VLIFNC71D24H501T) del Foro di Roma, con studio in Roma (RM), V.le Parioli n°. 180, indicato dallo Studio Legale Associato Avv. Alessandro SCIOLLA – Avv. Sergio VIALE di Torino (TO) ed avendo anch'egli competenze specialistiche in questioni di diritto amministrativo, l'incarico di legale domiciliatario della causa a Roma, a fronte di un compenso assommante a € 1.459,12, corrispondente ad un onorario di € 1.000,00, oltre rimborso forfettario 15% di € 150,00, oltre CPA 4% di € 46,00 e IVA 22% pari a €. 263,12, a dedursi la relativa ritenuta d'acconto;

Di far constare che la spesa che la spesa complessiva di € 8.754,72, come testè dettagliata, relativa agli incarichi professionali di assistenza legale dell'Ente conferiti dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta n°. 104 in data 21.10.2025 trovano copertura finanziaria nel Bilancio di Previsione 2025 – 2027, con allocazione al capitolo 140/4/1, Missione 01, Programma 02, Titolo 01, Macroaggregato 103, competenza esercizio finanziario 2025;

Di fare presente che, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n°. 136 e successive modifiche, agli incarichi legali oggetto dell'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento vengono attribuiti, trattandosi di contratti " esclusi " dal nuovo Codice dei contratti pubblici e soggetti a sola tracciabilità, i seguenti **codici C.I.G.** acquisiti tramite la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) Portale Servizi A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione):

**B9867E3F45 Studio Legale Associato Avv. Alessandro SCIOLLA – Avv. Sergio VIALE;**

**B9868AC527 Avv. Franco VIOLA.**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: GERVASI dr. Mario

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roburent. Responsabile Procedimento: Gervasi dr. Mario (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime, in merito alla presente determinazione, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147-bis, 1° comma, e 151, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roburent, lì 10/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: REGIS rag. Roberta

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n°. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Roburent, lì 10/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: REGIS rag. Roberta

---

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, dal 20/12/2025 al 04/01/2026.

Roburent, lì 20/12/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: GERVASI dr. Mario

*Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Roburent. Responsabile Procedimento: Gervasi dr. Mario (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line*